



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 89 del 4 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, DELLA CASA, CAPOLEI, SIMEONI, COLAROSSO,
CARTAGINESE, ROTONDI, PATERNA, NERI, TRIPODI e CREA**

***INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO ALL'INTERNO DEL
PROPRIO NUCLEO FAMILIARE UN COMPONENTE AFFETTO DA GRAVE
PATOLOGIA ONCOLOGICA O SOTTOPOSTO A TRAPIANTO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 03/10/2023 11:48:41

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 03/10/2023 14:39:02

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 03/10/2023 12:33:42

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 03/10/2023 15:56:55

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 03/10/2023 17:25:26

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 04/10/2023 11:09:18

Firmato digitalmente da: Marika
Rotondi
Data: 04/10/2023 12:40:49

Firmato digitalmente da: Valentina
Paterna
Data: 04/10/2023 13:19:55

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 04/10/2023 15:17:14

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 04/10/2023 14:55:19

Digitally signed by: Mario
Luciano Crea
Date: 04/10/2023 15:33:15

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha come obiettivo primario la tutela dei malati oncologici e trapiantati nonché il familiare accompagnatore, garantendo un sostegno economico in favore delle famiglie che assistono un proprio familiare affetto da gravi patologie, cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Numerosi sono oggi i pazienti oncologici e trapiantati residenti nel Lazio costretti per problemi di accessibilità, trasporto e costi a migrare verso regioni limitrofe che offrono servizi a costi più ridotti.

Una delle problematiche che interessa i malati che vivono sui nostri territori è quella di raggiungere le strutture ospedaliere dove curarsi, in particolar modo per quei pazienti che necessitano lo spostamento ogni giorno e per diverse settimane per cicli continui di cura.

Tali disagi gravano purtroppo anche sulle famiglie che assistono il proprio familiare. Come istituzione abbiamo il dovere di rendere più agevole l'accesso alle cure dei malati oncologici e trapiantati della nostra regione. Tali agevolazioni devono estendersi anche ai familiari accompagnatori.

Pertanto, partendo dall'assunto che le patologie oncologiche e i trapianti richiedono cure tempestive, intensive e continuative, con la presente proposta di legge si intende riconoscere le spese di trasporto, vitto e alloggio per i malati oncologici/trapiantati e per il familiare accompagnatore, ove necessario, al fine di rimborsare le spese.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 – Definisce le finalità e i soggetti destinatari degli interventi;

L'articolo 2 –. Stabilisce le modalità di accesso e i tempi di erogazione.

L'articolo 3 – Detta le modalità di realizzazione;

L'articolo 4 – prevede disposizioni attuative del Regolamento;

L'articolo 5 – disciplina le disposizioni finanziarie, prevedendo una copertura pari ad euro 300.000,00 per l'esercizio 2023-2025. La somma messa a disposizione per la presente proposta è tesa a garantire il sostegno economico in favore delle famiglie che assistono un proprio familiare affetto da gravi patologie cliniche, quali malattie oncologiche, in attesa di trapianto o sottoposto a trapianto, cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'articolo 6 – reca l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio intende garantire un sostegno economico in favore delle famiglie che assistono un proprio familiare affetto da gravi patologie cliniche, quali malattie oncologiche, in attesa di trapianto o sottoposto a trapianto e che necessita di trattamenti clinici e continui in strutture autorizzate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), istituisce un apposito fondo a cui possono accedere le famiglie che presentano all'interno del proprio nucleo familiare un componente che si trova nella condizione di cui al comma 1.

Art. 2
(Descrizione degli interventi)

1. Le famiglie residenti nei Comuni della Regione, che hanno quale componente un malato oncologico o un soggetto in attesa di trapianto o sottoposto a trapianto e che necessita di trattamento radioterapico, chemioterapico e di ogni altra prestazione terapeutica finalizzata alla cura delle suddette patologie, possono accedere ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1, secondo le modalità definite dal Regolamento di cui all'articolo 4.

2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, per i malati oncologici o in attesa di trapianto o sottoposti a trapianto, presso i luoghi ove insistono le strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura. Il rimborso è riconosciuto:

a) fino alla misura massima del 100% (cento per cento) delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza;

b) fino alla misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi;

c) fino alla misura massima dell'80% (ottanta per cento) delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da un familiare accompagnatore, la cui presenza è certificata come necessaria dalla struttura competente dell'azienda sanitaria locale. Il rimborso è riconosciuto:

a) fino alla misura massima del 100% (cento per cento) delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico;

b) fino alla misura massima dell'80% (ottanta per cento) delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.

Art. 3
(Modalità di realizzazione)

1. Le famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità dettate dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentano alla Regione domanda di rimborso.
2. Hanno priorità di accesso al fondo di cui all'articolo 1 le richieste avanzate da soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno alcun reddito;
 - 2) hanno perso il proprio posto di lavoro;
 - 3) hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.
 - 4) riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/ 1992.
3. Le richieste di contributo devono essere attinenti al rimborso delle spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio presso strutture sanitarie regionali accreditate.
4. Le richieste di contributo possono riferirsi anche a spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie accreditate di altre regioni, qualora si renda necessario per elevata complessità di intervento sanitario o per particolare casistica, certificate da specialisti delle strutture sanitarie pubbliche regionali, o qualora sia documentato dalle direzioni sanitarie aziendali che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori, sulla base di evidenze scientifiche, alle necessità di cura che assumono carattere salvavita.
5. I benefici economici sono concessi fino ad esaurimento della somma disponibile, la cui entità è determinata con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di regolamento che stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di accesso ai contributi di cui all'articolo 2.
2. Il Regolamento predisposto dal Servizio della Giunta Regionale competente in materia di Politiche Sociali (di seguito Servizio competente), oltre a soddisfare i criteri di cui all'articolo 3, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a. le istanze devono pervenire entro e non oltre il termine fissato dal Servizio competente;
 - b. le istanze sono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo;
 - c. nell'elenco degli ammessi i soggetti istanti sono collocati in posizione crescente partendo dalla situazione reddituale familiare (ISEE) inferiore;
 - d. il Servizio competente, fino alla concorrenza della somma disponibili, la cui entità è individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, procede all'approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi ed ammissibili, formulata in base all'ordine conseguito dai soggetti istanti nell'elenco degli ammessi, con esplicitazione della somma richiesta e del beneficio concesso;
 - e. il Servizio competente procede, inoltre, all'approvazione dell'elenco dei non ammessi, con esplicitazione delle motivazioni.

Art. 5
(Disposizione finanziaria)

1. Per l'esercizio 2023-2024-2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 12 ' Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 4 'Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale' macroaggregato 104 trasferimenti correnti - voce di spesa denominata ' Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto- Trasferimenti correnti per € 300.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.